

OGGETTO: RIMBORSO ACCISE NON DOVUTE

La presente per rendere edotti imprenditori e imprese in ordine alla possibilità di recuperare imposte indebitamente corrisposte nel periodo 2010/2011 attraverso le società fornitrici di energia elettrica (es. Enel), un balzello che non era dovuto e che è stato successivamente dichiarato illegittimo. Si tratterebbe, dunque, dell'opportunità di recuperare l'importo delle addizionali provinciali dell'accisa corrisposta sui consumi elettrici del 2010 e 2011.

Vi invito pertanto a spendere qualche minuto del Vostro tempo e a valutare quanto qui di seguito si va ad esporre, in quanto vi è fondata possibilità di recuperare dette somme.

§§§

Negli anni 2010 e 2011 in "bolletta" è stata applicata l'addizionale provinciale accisa sull'energia elettrica. Tale addizionale è stata abrogata poi nel 2012. A fine anno 2019 la Corte di Cassazione, con due sentenze ravvicinate (n.27900/2019 e n.27101/2019), ha dichiarato l'illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011, poi abolite dal 2012 con un decreto del 5 gennaio. L'illegittimità è scaturita da una indicazione della UE (Direttiva 2008/118/CE) sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo.

Dunque, come afferma la Corte di Cassazione nella decisione n. 27099/2019, gli importi corrisposti dalle aziende ai diversi fornitori nazionali sono stati indebitamente pagati e tali soggetti hanno ora diritto di ottenere il relativo rimborso.

L'addizionale dell'accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011.

L'aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Considerato lo scaglione di consumo mensile massimo su cui veniva addebitata l'addizionale (200.000 kWh), la spesa massima che un'azienda può aver sostenuto è di circa € 27.000 all'anno.

§§§

IL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LA RICHIESTA È DIECI ANNI

L'addizionale dell'accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica fino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011. Il termine di prescrizione **inizia a decorrere dalla data del pagamento effettuato**, ossia dal momento del pagamento della relativa bolletta/fattura emessa dalla società distributrice e/o fornitrice

e-mail: a.ivancich@fvstudio.it - PEC: andrea.ivancich@bergamo.pecavvocati.it
C.F.: VNCNDR74B12L682B - P.IVA: 01871570030

Paolo Villa

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Andrea Filipponi

Avvocato Cassazionista

Andrea Ivancich

Avvocato Cassazionista

Stefano Carminati

Avvocato

24121 Bergamo
Via Frizzoni, 22

Tel. 035 22 32 20
Fax 035 23 56 81

dell'energia elettrica. Sul punto si precisa che, ad esempio, istruendo la domanda entro maggio 2020, tenuto conto altresì della sospensione per l'emergenza corona virus, sarà possibile richiedere il rimborso relativo alle competenze corrisposte da marzo 2010 a dicembre 2011.

Risulta quindi estremamente urgente interrompere quanto prima il termine di prescrizione.

§§§

L'AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

A questo punto, dopo aver valutato tutti gli aspetti sia documentali che legali (prescrizione), occorrerà procedere con l'azione di ripetizione dell'indebito, che consiste nell'**azione** diretta a ottenere la restituzione di quanto corrisposto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto.

La disciplina di questa azione, soggetta, come già detto, al **termine di prescrizione decennale**, è contenuta nell'articolo 2033 del Codice Civile, che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato, oltre agli interessi ed ai frutti a decorrere dal pagamento ove ricevuto in malafede ovvero a decorrere dal giorno della domanda ove il pagamento sia stato ricevuto in buona fede.

L'ipotesi disciplinata è quella del cosiddetto **indebito oggettivo o ex re** che si sostanzia in un pagamento non dovuto. Pertanto, urge attivarsi nei confronti del fornitore di energia elettrica, interrompendo il termine prescizionale.

§§§

Per poter valutare l'opportunità delle Vostre aziende di procedere sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, al recupero di quanto indebitamente versato, Vi invito a raccogliere le fatture/ bollette dei Vostri fornitori di energia elettrica relativamente al periodo marzo 2010 – gennaio 2012 ed a prendere pronto contatto con lo scrivente onde poter celermente interrompere il termine di prescrizione.

Resto a Vostra disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Avv. Andrea Ivancich

Paolo Villa

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Andrea Filippini

Avvocato Cassazionista

Andrea Ivancich

Avvocato Cassazionista

Stefano Carminati

Avvocato

24121 Bergamo
Via Frizzoni, 22

Tel. 035 22 32 20
Fax 035 23 56 81

e-mail: a.ivancich@fvstudio.it - PEC: andrea.ivancich@bergamo.pecavvocati.it
C.F.: VNCNDR74B12L682B - P.IVA: 01871570030